



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1131

Data 09/07/2026

**OGGETTO: PROPOSTA DELIBERATIVA PER CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E PRATICO VALUTATIVI PER L'ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO
MARCONI**

OGGETTO: Proposta deliberativa per Convenzione per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti e pratico valutativi per l'abilitazione alla professione di psicologo con Università degli Studi Guglielmo Marconi

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

PREMESSO che

- ❖ al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'art. 18 della Legge n. 196/1997 prevede lo svolgimento di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;
- ❖ tali tirocini sono disciplinati anche dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato con Decreto 25 Marzo 1998, n. 142;

CONSIDERATO che

- ❖ le Convenzioni da stipulare tra le istituzioni formative di seguito indicate e l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara (*Soggetto Ospitante*) non costituiscono presupposto sulla base del quale poter instaurare un rapporto di qualsivoglia forma lavoro pertanto i tirocinanti, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. d) della Legge n. 196/1997, non potranno avanzare pretese in tal senso. Infatti l'attività di tirocinio è finalizzata esclusivamente ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un determinato ambito professionale e pertanto a sviluppare l'apprendimento e le capacità professionali dei tirocinanti;
- ❖ per ciascun tirocinante inserito presso il *Soggetto Ospitante*, in base allo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, viene predisposto un apposito **Progetto Formativo** contenente almeno (non esaustivamente) i seguenti dati:
 - a) il nominativo del tirocinante completo di recapito telefonico;
 - b) i nominativi del *tutor universitario* e del *tutor aziendale*;
 - c) gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio;
 - d) le strutture del *Soggetto Ospitante* (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli *infortuni sul lavoro* (INAIL), la *malattia* e la *responsabilità civile*;
 - f) la durata dell'attività di tirocinio disciplinata dalla Convenzione;

VISTO il Regolamento approvato con Deliberazione di questa ASL n. 879 del 29 Giugno 2011, successivamente modificato con Deliberazione n. 453 del 27 Aprile 2012;

RILEVATO che è pervenuta da parte dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi una proposta per stipulare una Convenzione con questa ASL per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti e pratico valutativi per l'abilitazione alla professione di psicologo;

DATO ATTO che l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, come da disposizione di servizio prot. n. 0074418/24 del 08/08/24, ha inserito nella Convenzione l'articolo sul trattamento dei dati personali standard per i tirocini formativi predisposto dall'Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni;

PRESO ATTO che

- ❖ la tutela assicurativa dei tirocinanti (contro *infortuni sul lavoro, responsabilità civile*) sarà garantita dal Soggetto Promotore, con oneri a proprio carico.
- ❖ ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art.1 della Legge n. 123/2007, l'ASL di Pescara, con oneri a proprio carico, provvederà agli adempimenti previsti dalla suddetta normativa nei confronti dei tirocinanti;

VISTO l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti e pratico valutativi per l'abilitazione alla professione di psicologo con l'Università degli Studi Guglielmo Marconi in conformità alla normativa di riferimento summenzionata e meglio specificata nel citato schema di convenzione;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:

1) Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della U.O.S. Formazione, Ricerca e Progetti;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato per l'attivazione dei tirocini professionalizzanti e pratico valutativi per l'abilitazione alla professione di psicologo proposto dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi;
- 2) **DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la conseguente stipula della convenzione come sopra specificato;
- 3) **DI DARE ATTO** che:
 - ❖ la tutela assicurativa dei tirocinanti (contro *infortuni sul lavoro, responsabilità civile*) sarà garantita dal Soggetto Promotore, con oneri a proprio carico.
 - ❖ ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art.1 della Legge n. 123/2007, l'ASL di Pescara, con oneri a proprio carico, provvederà agli adempimenti previsti dalla suddetta normativa nei confronti dei tirocinanti;
- 4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Affari Generali e Legali di questa ASL per la trasmissione del presente provvedimento alla U.O.S Formazione, Ricerca e Progetti;
- 5) **DI PUBBLICARE** la presente Deliberazione sull'Albo Pretorio online di questa ASL ai sensi dell'art. 32 della legge 39/09;
- 6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.

7) DI CONFERIRE alla presente Deliberazione immediata esecutività.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E PRATICO VALUTATIVI PER
L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI, con sede in Via Plinio 44, 00193 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07154361005, Web www.unimarconi.it, (di seguito Università/Soggetto Promotore), rappresentata dal Presidente Dott. Alessio Acomanni, nato a (omissis) il (omissis), in qualità di Rappresentante Legale

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA (di seguito Azienda/Ente/Soggetto Ospitante), Partita IVA 01397530682 con sede legale in Pescara (PE) Via Renato Paolini n. 47, rappresentata dal Dott. Vero Michitelli, nato a (omissis) il (omissis), in qualità di Direttore Generale;

VISTA la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

VISTO il D.M. 239/1992 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";

VISTO il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";

VISTO il DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";

VISTO il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

VISTO il D.P.R. 328/2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;

VISTO il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTA la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";

VISTO il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;

VISTO il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

VISTO il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

PRESO ATTO

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;

- dei principi espressi nelle “Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004”, elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- della Convenzione tra l'Università degli Studi Guglielmo Marconi e l'Ordine degli Psicologi del Lazio.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

1. La presente convenzione sancisce l'accordo tra Università ed Ente/Azienda, ai fini dello svolgimento di periodi di pratica professionale che abbiano come oggetto le attività caratterizzanti la professione dello psicologo.
2. Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio.
3. Le Parti convengono che l'Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno, fermo restando il rispetto della normativa di riferimento.

ART.2 – DEFINIZIONI

Nel presente documento il termine Tirocinio, se non diversamente specificato, identifica:

1. le attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea triennale in psicologia acquisite con lo svolgimento di un tirocinio professionale, post-lauream, quale requisito di ammissione all'esame di Stato per la sezione B dell'Albo;
2. le attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale in Psicologia di cui al previgente ordinamento non abilitante, acquisite con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV), post-lauream, quale requisito di accesso alla prova pratica valutativa abilitante per l'iscrizione all'albo A;
3. le attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale in Psicologia di ordinamento abilitante, acquisite con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV), interno al corso di laurea, quale requisito di ammissione alla prova pratica valutativa (PPV) che precede la discussione della tesi di laurea abilitante per l'iscrizione all'albo A; parte di tale attività formativa professionalizzante può essere svolta durante il corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche (classe L-24), o maturata in aggiunta ai crediti previsti per la Magistrale.

ART. 3 – TIROCINIO PROFESSIONALE ALBO B

1. Il Tirocinio professionale, post-lauream, per la Sezione B, ha la durata di sei mesi continuativi e si svolge presso un'unica sede riconosciuta. Il Programma di Tirocinio per la Sezione B, corrispondente a 500 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sezione B dell'Albo degli Psicologi:
 - Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro
 - Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alle comunità
2. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L'impegno settimanale del tirocinio deve essere dalle 15 alle 30 ore settimanali, possibilmente articolate in 4/5 giorni settimanali. Le assenze, per giustificati motivi, non possono superare 1/3 delle ore previste.
3. Le ore di attività svolte presso le sedi di tirocinio devono essere certificate dal Tutor/Supervisore designato dall'Ente ospitante e documentate nel libretto personale del tirocinante, da restituire all'Università unitamente ad una attestazione riportante le ore e i giorni di presenza nella struttura,

sottoscritta dal Tutor/Supervisore e dal Rappresentante legale dell'Ente. Sarà compito del tirocinante redigere una relazione sulle attività svolte, controfirmata dal tutor.

ART. 4 - TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO - FASE TRANSITORIA

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Interm. n. 567 del 20/06/2022, il Tirocinio Pratico Valutativo, post-lauream, previsto per le classi di laurea magistrale in Psicologia di cui al previgente ordinamento non abilitante, quale requisito di ammissione alla prova pratica valutativa abilitante per la sezione A dell'Albo, si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU) pari a una durata complessiva di 750 ore.
2. Le attività oggetto del TPV prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. In particolare, il TPV prevede:
 - a. attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;
 - b. esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, Role Playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.
3. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L'impegno settimanale del tirocinio deve essere dalle 15 alle 30 ore settimanali, possibilmente articolate in 4/5 giorni settimanali. Le attività oggetto del TPV possono essere svolte presso la stessa o più sedi e dovranno essere completate, in accordo con l'Azienda/Ente ospitante indicativamente entro i 12 mesi dalla data di avvio.
4. Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.
5. Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante dovrà riportare, nella sua relazione finale, le competenze professionali acquisite e previste dal progetto formativo individualizzato.

ART.5 TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO - NUOVI ORDINAMENTI

1. Ai sensi dell'art.1 c.2 e c.3 della L. 163/2021 e del dell'art.2 del D. Interm. 654/2022 nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di Psicologia, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un Tirocinio Pratico Valutativo interno ai corsi di studio. Di tale ammontare, 20 CFU, pari a 500 ore, sono svolte nel corso di studio magistrale abilitante LM-51 e 10 CFU, pari a 250 ore, all'interno del corso di studio della laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) di nuovo ordinamento, fatta salva la possibilità qualora se ne presentino i presupposti, di far maturare i 10 CFU previsti dal percorso triennale, in aggiunta ai crediti della magistrale.
 - a. il TPV svolto durante il corso di laurea magistrale abilitante, corrispondente a 20 CFU, pari a una durata complessiva di 500 ore, si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica;

- b. il TPV svolto durante il corso di laurea triennale, corrispondente a 10 CFU, pari a una durata complessiva di 250 ore, prevede:
- le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita;
 - le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppali ed intergruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni;
 - l'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.
2. Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. Queste ultime possono riguardare anche gli aspetti deontologici relativi alle attività svolte.
3. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L'impegno settimanale del tirocinio deve essere dalle 15 alle 30 ore settimanali, possibilmente articolate in 4/5 giorni settimanali. Le attività oggetto del TPV possono essere svolte presso la stessa o più sedi e dovranno essere completate, in accordo con l'Azienda/Ente ospitante indicativamente entro i 6/12 mesi dalla data di avvio.
4. Ai fini della valutazione del tirocinante, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:
- alla valutazione del caso;
 - all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
 - alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
 - alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
 - alla redazione di un report;
 - alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
 - allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
 - allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
 - alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.
5. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio conclusivo d'idoneità necessario ai fini dell'ammissione alla prova pratica valutativa (PPV) che precede la discussione della tesi di laurea abilitante. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità, il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.
6. Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante dovrà riportare, nella sua relazione finale, le competenze professionali acquisite e previste dal progetto formativo individualizzato.

ART. 6 PROGETTO FORMATIVO

1. Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal Tutor/Supervisore e dal Tirocinante un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:

- il nominativo del tirocinante
 - il nominativo del Tutor/Supervisore
 - il periodo di svolgimento del tirocinio
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile
 - gli obblighi del tirocinante
2. Non possono essere richieste al tirocinante attività diverse da quelle concordate nella stesura e firma del Progetto Formativo.
 3. Il tirocinante sottoscrivendo il Progetto Formativo si impegna a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Ente ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio.
 4. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'Ente ospitante.
 5. L'Ente Promotore supervisiona tutte le fasi del tirocinio; qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo, il Soggetto Promotore dovrà, pertanto, essere informato tempestivamente.

ART. 7 CARATTERISTICHE DEL TUTOR

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è supervisionata da un Tutor/Supervisore designato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo. La funzione di Tutor può essere svolta da personale che appartenga al profilo professionale di psicologo, iscritto all'Albo A da almeno 3 anni. I professionisti individuati come Tutor, devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico.

ART. 8 OBBLIGHI DEL TUTOR E VALUTAZIONE DEL TIROCINIO

1. Il Tutor si impegna a rispettare e a far rispettare le previsioni normative in merito a finalità, contenuti e tempistiche del tirocinio e assicura al tirocinante la possibilità di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per il futuro esercizio della professione. Si incarica inoltre di:
 - a) redigere, per ogni tirocinio professionalizzante valevole ai fini dell'accesso all'esame di Stato Sez. B dell'Albo, la dichiarazione di avvenuto tirocinio e il registro di attestazione della frequenza;
 - b) redigere, per ogni Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), la valutazione finale tramite la compilazione di un libretto di tirocinio nel quale rilascia l'attestazione di frequenza, la valutazione delle competenze acquisite dal tirocinante e il relativo giudizio di idoneità richiesto ai fini del superamento del tirocinio pratico valutativo.
2. Ciascun Tutor/Supervisore potrà seguire contemporaneamente, fino ad un massimo di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il Tutor/Supervisore dovrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 5 in totale, salvo le eccezioni previste dalla normativa. Il limite massimo di 5 tirocinanti per Tutor può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocini siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo.

ART. 9 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Il tirocinante è tenuto a concordare e sottoscrivere il progetto formativo di tirocinio e il registro di tirocinio congiuntamente con il tutor dell'ente e a trasmetterne copia all'Università.

2. Il tirocinante è tenuto a conoscere e seguire il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, attenersi a quanto indicato dall'Ente e dall'Università. Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.
3. Il tirocinante si impegna a:
 - a. svolgere le attività indicate nel progetto formativo;
 - b. fare riferimento al Tutor/Supervisore e seguirne le indicazioni per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - c. rispettare gli obblighi di riservatezza e non rivelare, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
 - d. rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - e. redigere, per il tirocinio professionalizzante valevole ai fini dell'accesso all'esame di Stato Sez. B dell'Albo, una relazione finale sulle attività svolte che deve essere controfirmata dal Tutor/Supervisore;
 - f. redigere, per il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), una relazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite che deve essere controfirmata dal Tutor/Supervisore.

ART. 10 COPERTURA ASSICURATIVA DEL TIROCINANTE

L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico, i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.

La copertura INAIL viene estesa anche agli infortuni occorsi nel tragitto tra l'abitazione, o altro domicilio del tirocinante e il luogo di svolgimento del percorso formativo, nonché nel percorso di ritorno.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università, facendo riferimento agli estremi identificativi della polizza assicurativa stipulata dall'Università, inviando apposita pec a personale@pecunimarconi.it.

ART. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. L'Università provvederà, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i. ed in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, ad erogare al tirocinante, il corso di **"Formazione Generale"** della durata di 4 ore. Durante il corso, con riferimento alla lettera a) del comma 1 del succitato Art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i., saranno trasferite al tirocinante nozioni sul quadro normativo disciplinante, sui concetti di rischio, sui concetti di danno, sul sistema della prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei vari soggetti aziendali e sugli organi di vigilanza ed assistenza.
2. L'Azienda/Ente, provvederà con riferimento alla lettera b) del comma 1 ed al comma 3 della Art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i. e nel rispetto dei contenuti didattici di cui al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 in funzione dei rischi riferiti alla mansione ricoperta dal tirocinante e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure caratteristiche del proprio settore o comparto di appartenenza, nonché in funzione della propria Valutazione dei Rischi redatta ai sensi degli Artt. 17,18 e 28 del D.Lgs.81/08 s.m.i. ad erogare al tirocinante la **"Formazione Specifica"** in attuazione dei disposti normativi su menzionati nonché a fornire allo stesso le informazioni necessarie al comportamento da adottare in caso di Emergenza ed Evacuazione dagli ambienti di lavoro ai sensi del D.M. 10.03.1998 .
L'Azienda/Ente, altresì, provvederà in relazione alla mansione specifica svolta dal tirocinante e lì ove dalla propria valutazione dei rischi si palesino rischi specifici per la salute dello stesso, a far sottoporre il medesimo a sorveglianza sanitaria ex Art.41 del D. Lgs.81/08 s.m.i. dal proprio Medico Competente Aziendale.

ART.12 LIMITAZIONI

1. La presente convenzione non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.
2. L'Ente/Azienda non può utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.
3. L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

ART. 13 DURATA

La presente convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di anni 1 ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno tre mesi dalla data di scadenza.

Resta inteso tra le parti che in caso di conclusione della presente convenzione, il soggetto ospitante garantisce comunque il completamento dei tirocini regolarmente avviati prima della data di cessazione della convenzione, fino alla naturale conclusione del relativo progetto formativo, senza necessità di ulteriori adempimenti formali

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e per l'effetto di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE 2016(679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito denominato "Regolamento") del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (di seguito denominato "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato il "Garante"). Simile rapporto determina l'insorgere per ambedue le Parti di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale esse, nell'esecuzione delle attività sopradescritte garantiscono per sé e per i propri dipendenti collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate. In particolare ciascuna Parte si impegnerà a titolo esemplificativo a: a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile; b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento nonché alle istanze da qualsiasi autorità legittimata eventualmente collaborando con l'altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento dati di competenza di entrambi; c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento. Pertanto, anche i tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dalle parti sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività. Per la parte di competenza dell'ASL, la corretta esecuzione degli adempimenti richiamati al precedente capoverso saranno assicurati dal Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con delega (SATD) nella persona del tutor aziendale che provvederà inoltre alla designazione dei tirocinanti quali Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT) mediante la compilazione dell'apposito modulo fornendone evidenza all'Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni.

In ragione del rapporto di autonoma titolarità ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale incluse le spese legali che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (per esempio dal Regolamento, dal Codice della Privacy, da Autorità legittimate per legge, dalla presente Convenzione etc. o imputabile a fatto comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili a sé stessi, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con essi (quali a titolo esemplificativo dipendenti, collaboratori, consulenti etc.).

I dati personali dei tirocinanti saranno oggetto di trattamento da parte della ASL per finalità legate all'autorizzazione all'accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge. La

disciplina del rapporto di autonoma titolarità si conviene che venga soddisfatta dalla sottoscrizione del presente documento che adempie ai requisiti di legge. Si allegano le informative dei titolari: (www.asl.pe.it/datipersonali e _____)

ART. 15 IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo, a carico del soggetto proponente, è assolta in modo virtuale (ex art. 15 del D.P.R. 642/1972) con autorizzazione n. 029854 dell'Agenzia delle Entrate di Roma. L'obbligo di registrazione, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, sussiste solo in caso d'uso, a carico del soggetto richiedente.

ART. 16 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data

Per il Soggetto Ospitante
Firma e Timbro

Per l'Università
Firma e Timbro

Nel caso di Enti privati allegare:

- ☐ Dichiarazione da parte del responsabile dell'Ente di impegno a non utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori.
- ☐ Dichiarazione che lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.
- Si dichiara che sono rispettati i limiti indicati dall'art. 1 comma 3 del DM 25.3.1998 n. 142
- Il sottoscritto autorizza l'Università degli Studi Guglielmo Marconi al trattamento dei propri dati personali in conformità al D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") ed al Regolamento (UE) n. 679/2016 ("G.D.P.R.").

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Marilea Cantagallo
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1131 del 09/07/2026 ad oggetto:

PROPOSTA DELIBERATIVA PER CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E PRATICO VALUTATIVI PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 10/7/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato